

STORIA E “GOVERNANCE” DEI GRANDI SPAZI INTERNAZIONALI

Massimo Panebianco*

SOMMARIO: 1.- Le forme di governo dei grandi spazi inter-continentali; 2.- Eurafrica, Eurasia ed Asia-Pacifico: la “governance” delle relazioni su base inter e multi-regionale; 3.- Origini dell’Oriente: Russia, Islam, Eurasia; 4.- Il sistema tripolare bizantino-ortodosso, arabo-islamico e euro-occidentale; 5.- Il duopolio diplomatico tra l’Europa carolingia cristiana e l’Islam; 6.- I trattati intra-imperiali nell’Europa del Sacro Romano Impero; 7.- La nascita dell’Occidente moderno; 8.- Il protagonismo europeo: ponte fra Oriente ed Occidente; 9.- L’Euro-America: dal Mediterraneo agli Stati Uniti e Brasile; 10.- La “soft governance” multi-continentale contemporanea: G7-G8-BRICS-G20.

1.- Le forme di governo dei grandi spazi inter-continentali

Nella storia del diritto internazionale, gli spazi inter-regionali sono considerati come ambito di relazioni fra Stati, al livello mondiale o pluri-continentale. In tal senso, l’Occidente e l’Oriente rappresentano le due più grandi regioni del mondo o regioni cosmopolitiche. Nella storia antica, come in quella moderna, il loro nome comune è stato Imperi o Imperi cosmopolitici. Mentre, con i nomi congiunti di Eurasia o Euro-Africa o Euro-America, nonché ora di Asia-Pacifico, si indicano vere e proprie ripartizioni del mondo contemporaneo. Invero, si è avviato un nuovo capitolo della storia internazionale, dedicato alla all’Europa, in rapporto con gli altri continenti e si svolge un interessante confronto tra Occidente ed Oriente, fra Imperi antichi e moderni, nel quadro di una finale riunificazione del linguaggio sotto il termine corrente di globalizzazione¹.

Il vantaggio prodotto dalle suddette relazioni inter-regionali, consiste nella creazione di comunità o raggruppamenti di Stati, in posizione di equilibrio fra l’universalismo globale e lo statualismo internazionale. Espressione come regione mondiale (o sub-regione mondiale) consentono a Paesi occidentali o orientali di non sentirsi assorbiti nelle organizzazioni universali, che in passato servirono come una vetrina per l’Europa (dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite) e che furono l’unico strumento per far uscire molti Stati dal loro isolamento (asiatico o africano). Questi ultimi furono assorbiti in ambienti istituzionali verticistici e lontani dalle realtà politico-economiche, sia nazionali che locali².

* Già preside e professore ordinario di diritto internazionale nella facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.

¹ La voce regione internazionale come spazio di “governance” politica ed economica delle relazioni fra Stati, appare molto prolifica e consente un’intera serie di variazioni e denominazioni (“world regions; world sub-regions; world regional intercourse”). Tali inter-relazioni diventano significative ai tre livelli locale, nazionale e globale, come contesto di relazioni fra Stati e continenti. Al riguardo v. nella recente bibliografia, la serie di tre saggi inter-regionali contenuti in *Oxford handbook of history of international law*, a cura di B. FASSBENDER, A. PETERS, Oxford, 2012, CHI-HUA TANG, *China-Europe*, p. 701 ss.; K. AKASHI, *Japan-Europe*, p. 725 ss.; U. BAXI, *India-Europe*, p. 745 ss.

² Fin dall’antichità classica c’è una ricca letteratura legata alla rinascita degli Imperi (nascita-evoluzione). Mutevole risulta essere il loro nome, legato a spazi di civiltà (*Koinè*). Successivamente, nell’età moderna, tali comunità o comunanze particolari di Stati cambiano denominazione nelle varie lingue nazionali (“common wealth” britannico). Infine, nell’epoca “globaly” prevale un termine socio-politico neutrale, come gruppi o raggruppamenti bi-multi continentali di Stati, ai fini della “governance” delle loro rispettive relazioni interne-esterne (G7, G8, Brics, G20). Nel periodo post 1989, l’Università di Roma La Sapienza ha avviato una ricerca di ateneo, dedicata alla tematica dei Tre

Antichità e modernità sono unite dalla presenza dei suddetti spazi inter-regionali, spesso conosciute con nomi diversi ma corrispondenti a vere e proprie costellazioni o concentrazioni pacifiche di Stati. L'antichità ha lasciato l'eredità dello spazio romano, proprio dell'Impero romano (post 800 d.C.). La modernità ha lasciato il ricordo (post 1453 d.C.) dei tre Imperi d'Oriente (russo, ottomano, arabo-islamico). Una volta scomparse tali realtà storiche, resta il concetto generale di Impero, come forma giuridica organizzata di un governo accentrato su base multi-territoriale e multi-nazionale, sintesi di una tradizione giuridica propria dello stato antico, trasfigurata nella società moderna degli Stati. Detto in altri termini, l'Impero è il nome antico della "governance" multi-regionale attuale nella quale convivono tracce di antiche tradizioni rinascenti e convinte forme di statualità proprie del mondo contemporaneo³.

2.- Eurafrica, Eurasia ed Asia-Pacifico: la "governance" delle relazioni su base inter e multi-regionale

Nella costruzione di un sistema internazionale, fondato su basi bi e multi-laterali, è importante passare dal concetto geo-grafico dei grandi spazi a quello geo-politico del governo degli spazi ("governance"). Il regime di governo delle regioni storiche proviene tutto dal mondo antico, dotato di una straordinaria semplicità. Esso, infatti, distingueva il mondo (*mundus*) in pochi e ben noti continenti e li qualificava in base al loro regime giuridico, in capo ad un potere imperiale tradizionale. Tale erano, infatti, gli Imperi riconosciuti di Occidente e di Oriente, di cui saranno in questa sede analizzati brevemente le origini e gli sviluppi⁴.

Tali regimi di "governance" bi e multi-regionali si sono moltiplicati nel mondo contemporaneo, sotto nomi nuovi e diversi, di natura combinatoria o complessa (Euro-Asia, Asia-Pacifico, Euro-America atlantica). Si è posto allora il corrispondente quesito della comparazione e della combinazione degli Imperi succedutisi nel tempo in tali aree sommate tra loro. Ci si è chiesto, cioè, se la cd. *traslatio Imperii* abbia comportato una continuità del potere, facendo degli Imperi il fondamento della legittimità degli Stati moderni, come ed in quanto succeduti ai primi (cd. teoria

Imperi antico-moderni, intitolata *Da Roma alla Terza Roma* (Roma, Costantinopoli, Mosca), accompagnata da una ricca convegnoistica annuale.

³ In tale contesto dottrinale si segnala una linea di pensiero dedicata alla categoria generale dell'*Imperium*, come forma di governo accentrata e indipendente dalla forma di governo statuale. Cfr. sul tema P. CATALANO, *Spazio e centralizzazione del potere*, Roma 1988 (atti del convegno del 1984 da Roma a Terza Roma, raccolta a cura M.P. Baccani); Idem, *Impero: un concetto dimenticato del diritto pubblico*, in *Cristianità ed Europa, studi in onore di Luigi Prosdocimi*, Roma 2000 (studio storico diacronico dalla tradizione monistica moderna di Bartolo di Sassoferrato, al giusnaturalismo settecentesco di J.J Rousseau, fino alla scuola germanista dei sec. XIX-XX di Hesel-Kelsen-Schmitz).

⁴ Nell'ultimo ventennio si è assistito ad un riavvicinamento tematico degli studi storici, ad opera della romanistica tradizionale, interessata al confronto fra i tre spazi antichi (o regioni storiche). Invero, in tale tradizione, il trittico Imperium-status-civitas risponde ad una tematica propria, in virtù della quale il *mundus* risulta essere punto di convergenza degli Stati, ciascuno dei quali costituito dall'espansione delle civitates. Cfr. nelle varie letterature giuridiche nazionali, i filoni di indagine: H. TEMPORINI, W. HAASE, *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, Berlino-New York 1978 (opera collettanea), V. II (ivi, P. CATALANO, p. 440 ss., sui "loca" del sistema giuridico romanistico). Tale filone di studi si sviluppa nei lavori dell'associazione culturale italo-tedesca di Villa Visoni (Como). Cfr. lo studio collettaneo a cura di E. CALORE, R. RADINI, *Imperium, Stato, Civitas – Contributo critico alla concezione post-moderna del potere*, ivi tra gli altri si segnala il contributo di P. CATALANO, T. ALEEXEVA, *L'Impero Romano e gli Stati* (con estensione agli Stati successori Impero tedesco-russo-brasiliano).

della continuità-discontinuità della comunità internazionale degli Stati a regime pre-vigente e vigente)⁵.

In tale contesto, la “governance” di due nuovi spazi bi-regionali, come l’Euro-Asia e l’Asia-Pacifico, comincia a definirli come un modello organizzativo autonomo di area vasta. Esso appare dotato di una dimensione orizzontale di pura e semplice concertazione, realizzata mediante incontri chiamati “meetings” o “conferences” (ASEM per l’Eurasia e APEC per l’Asia-Pacifico). In tal modo si coprono vari settori tipicamente regionali, come centro-Eurasia e sub-Eurasia. Lo stesso discorso vale per l’area dell’Asia-Pacifico e del sud-Pacifico, frontaliere rispettivamente al nord-America e all’America latina (Sud America), luogo di grandi esperimenti commerciali e tecnologici⁶.

3.- Origini dell’Oriente: Russia, Islam, Eurasia

Per tradizione, sul confine orientale dell’Europa, la più grande area di integrazione ha interessato la Russia e l’Islam (cd. oriente arabo o “Mashrak”). La sua capitale storica, come centro di attività diplomatiche, è stata riconosciuta come Costantinopoli (parallela alla Persepoli dell’Impero ottomano). Tali relazioni dell’Europa con la Russia e con l’Oriente arabo, meritano per tanto una valutazione combinata, nell’ottica dell’adesione orientale e della cd. *traslatio Imperii* pre e post 1453 da Costantinopoli a Mosca⁷.

A. Relazioni Europa-Russia

Si discute molto sulla data di ingresso della Russia nella società internazionale europea, normalmente condotta al sec. XVII, a seguito della nascita del Patriarcato di Mosca come chiesa orientale indipendente e del riconoscimento degli Zar di Russia come eredi degli antichi imperatori romani e signori di tutte le Russie. Esistono nella tradizione internazionale sulla Russia due tradizioni egualmente rispettate, quella romano-bizantina e quella slava⁸. Il successivo periodo zarista si conclude con la rivoluzione sovietica del 1917 e del conseguente ingresso della medesima nella comunità internazionale universale (1919-1945). Nel periodo post-1989, successivo alla dissoluzione dell’Unione Sovietica ed alla fine del cd. diritto internazionale socialista degli Stati ex-comunisti, si assiste ad

⁵ È da notare come nel passaggio dalle regioni internazionali storiche (*imperium*) a quelle attuali, si critica la tradizionale teoria del crollo o fine ed estinzione degli Imperi, in favore di una teoria della continuità dell’idea teologico-politica dello stesso Impero. Tale teoria non risulta del tutto singolare, se non nella linea imperiale di successione degli ultimi due millenni (linea Roma-Costantinopoli-Mosca). Cfr al riguardo di P. CATALANO, *Fine dell’Impero romano? Un problema giuridico religioso*, 1982 (ed. in lingua francese, 1983); idem, *Roma-Costantinopoli-Mosca, 2001-2004*; Idem, *Da Roma alla Terza Roma*, Roma 2007.

⁶ I due nuovi grandi spazi bi-regionali dell’Eurasia e dell’Asia-Pacifico, sono divenuti la sede di un governo tipo internet, consistente nella gestione di accordi internazionali di “trade and technology” (accordi di informazione e comunicazione ed accordi Hi-Tech di informatica e robotica avanzata). Sul tema si rinvia per tutti a AA.VV., *The trans Pacific partnership: A quest for the twenty-first century trade agreements*, Cambridge 2018; AA.VV., *Eurasia. Storia di un miracolo*, Bologna 2012.

⁷ Nell’Europa dei lumi del XVIII sec., la seduta del 17/10/1724, tenuta presso la sede costantinopolitana del sultano turco-ottomano Ahmed III, viene considerata come un emblema, ai fini di un “common legal language”. Così l’introduzione di Monaco-Basilea, a cura di B. Fassbender ed A. Peters, illustrativa dell’immagine di copertina dell’*Oxford handbook...*cit., ivi cfr. P. Mans, *Art and diplomacy in ottoman constantinople*, 1996.

⁸ V. il saggio di L. MALKSOQ, *Russia-Europe*, in *Oxford handbook...*cit., p. 764 ss. recante titolazione emblematica dell’identificazione della Russia con l’Europa, diversamente dai titoli usati per indicare la posizione di Cina-Giappone-India, rispetto all’Oriente Europeo. Il saggio riporta l’ingresso della Russia nel diritto internazionale europeo al XVII sec.

un ritorno alla tradizione storica russa, con evidenziazione della sua origine più antica, coincidente con la fine del primo millennio (sec. X) e l'ingresso russo nella storia europea di Occidente e di oriente⁹.

B. Relazioni Europa-Islam: la fase costantinopolitana

Quando nella data simbolica del 476 d.C. i popoli d'Europa cominciarono a liberarsi dalla supremazia dell'Impero Romano d'Occidente, tale evento, inteso come epocale, certificava l'avvenuto fallimento di una istituzione sovrana, destinata a rinascere solo dopo quattro secoli nell'altrettanto anno simbolico del 800 d.C. Invero l'istituzione imperiale si era rivelata incapace di sintesi dell'unità comune con le diversità naturali di ciascuna Nazione. In tale lungo multi secolare periodo di *vacatio* non fu facile riempire il vuoto giuridico così determinatosi, se non attraverso la via dei trattati internazionali. Per mantenere la pace e la giustizia nacque, così, un nuovo diritto, in un certo senso barbarico e mostruoso, frutto di una difficile coesistenza e concorrenza fra romani, bizantino-ortodossi e islamici d'Asia, d'Africa e d'Europa (il cd. nuovo *jus gentium*). Invero, già dal secolo precedente al 476 d.C. le visioni imperiali avevano ceduto alla logica divisoria della cd. *Divisio Regnorum*. Esso stesso da tempo non risultava più uno, unico ed universale, ma frammentato o suddiviso in più parti. Sicché, i Regni d'Italia, Francia e Germania furono i primi successori e da Costantinopoli si riconobbe con una pluralità di trattati diplomatici, tale situazione ormai divenuta irreversibile¹⁰. Nel primo mezzo secolo successivo (476 – 526 d.C.) i cd. trattati pre-giustiniani, registrarono un'epoca nella quale l'integrazione e la mescolanza tra i popoli europei sviluppa con una celerità maggiore rispetto ai cicli precedenti¹¹. Nella storia dei codici del *jus gentium Europaeum*, quello di Giustiniano imperatore sarà il nome magico dell'Oriente, segnando un'era di trattati della comunità internazionale. Ciò avverrà come premessa delle successive epoche del *jus gentium*, nel nome di Maometto per il Medio Oriente ed, infine, di Carlo Magno per l'Occidente¹².

⁹ In contrasto con l'opinione corrente circa il "late 17 th century" della Russia, cfr. T. ALEXEEVA, *Trattati dell'antica Russia con l'Impero romano d'Oriente*, in *Da Roma alla Terza Roma*, Roma, 2010. Opera di preziosa documentazione, recante testi di trattati del X sec., inclusivi della Russia nell'orbe romano-cristiano.

¹⁰ Fonti principali del diritto medioevale, concernente la nascita di "nuovi" Stati europei, restano quelle ben note della stessa epoca: CASSIODORO, *Variae*, Berlino 1894; PROCOPIO di CESAREA, *De bello Gothico*, Lipsia 1905; Idem, *Anecdota*, Lipsia 1906; GREGORIO di TOURS, *Libri historiarum XV*, Hannover 1942. Anche nel quadro delle predette fonti storiche, non costituì certamente un evento choc dell'anno 476 d.C., la cd. estinzione o fine dell'impero Romano d'Occidente, assorbita in un trattato dello stesso anno redatto fra Oreste, padre di Romolo Augusto, ultimo imperatore, e Genserico, Re dei vandali (testo in BARBEYRAC, *Recueil des anciens traites chez les auteurs greks et ramains jusque à l'empereur Charles Magne*, Amsterdam 1731, art. CXXXIV). Il commento relativo attesta che il trattato riflette una situazione di spoglio già avvenuta l'anno precedente, ormai diventata irreversibile e non più recuperabile da parte degli imperatori romani precedenti, in quanto estromessi dall'*Imperium*, da parte di Genserico sul doppio fronte di Roma e Costantinopoli. Lì dove non erano riusciti gli Imperatori romani di Occidente e di Oriente, reagisce in breve l'intesa italo-franco-sassone (476-478 d.C.), capeggiata dal primo proclamato Re d'Italia (Odoacre), germano di probabile origine Unna.

¹¹ Nella iconografia dei tre grandi del Medioevo (Giustiniano, Maometto, Carlo Magno), la ricostruzione della figura del codificatore internazionale emerge dalle recenti riedizioni dell'opera principale: S. SCHIPANI, *Justiniani Augusti digesta seu Pandectae*, Milano 2005, vol. 2 (vol. I p. 1-80 contenente i testi preliminari sulla sfera di applicazione universale del digesto come ordine giuridico di concezione ampia per "*cunctos populos*"). Tale visione risultava già chiara ai "romanisti" della scuola universitaria romana del primo 700 europeo (G. V. GRAVINA, *Origines juris civilis*, Roma 1700 su cui vedi ora F. LOMONACO, *Filosofia, diritto e storia in G.V. Gravina*, Roma 2006, tale opera è espressione delle nuove tendenze extra romanistiche della filosofia politica contemporanea italiana).

¹² Il primo mezzo secolo dei trattati pre-giustiniani (476-526 d.C.), come riportati nel *Recueil historique*, comprende una serie di 50 trattati internazionali, su un totale di 200, relativi alle serie successive di Giustiniano (526-562 d.C.), di Maometto (post 622 d.C.) e di Carlo Magno (fino al 813 d.C.).

Tali trattati internazionali pre-giustiniani sono di due tipi, occidentali ed orientali. I primi sono di spartizione o di successione a titolo particolare in singole parti dell'ex Impero Romano d'Occidente, legittimati per successiva concessione o investitura, operata a vantaggio dei nuovi *Regna*, entrati a far parte della civilizzazione romana (cd. trattati genetici o di successione). Viceversa, i trattati orientali appartengono alla sfera d'influenza dell'Impero Romano d'Oriente, nel campo delle sue relazioni esterne con i *Regna* d'Occidente o con gli Imperi e Principi di Oriente e Medio Oriente (Persiani, Africani, Arabo-Saraceni del Golfo Arabico etc.). Ne consegue l'esistenza di una sorta di supremazia diplomatica dell'Impero Romano d'Oriente, a partire dall'epoca dei trattati internazionali pre-giustiniani. Invero, la sua posizione di unico Impero d'Europa, gli attribuisce un ruolo *super partes* di pacificazione nell'area occidentale come in quella orientale. Tale ruolo si compie, stabilizzando le due aree, rispetto alle controversie insorte nei Nuovi Stati, agitati da pretese reali contrapposte e da vere e proprie contese con Stati confinanti minori.

A più riprese, si manifestano vari esempi documentati di tale ruolo pacificatore. Dal 476 al 526 c'è un contenzioso italiano concernente i primi tre sovrani riconosciuti, in ordine di tempo, come *Rex Italiae* (Odoacre, Teodorico, Atalarico). Per il regno dei Franchi, a partire dal Re Clodoveo, c'è un contenzioso concernente i rapporti con il Re di Borgogna e con la piccola Bretagna¹³. Per la Germania centro-meridionale, lungo la linea fluviale fra il Reno ed il Danubio fino all'Austria, c'è un contenzioso concernente i rapporti con i Goti (Visi-Goti ed Ostro-Goti)¹⁴. A parte tale ruolo euro-centrico, ancora maggiore e continuo risulta il peso asio-centrico dell'Impero Bizantino ortodosso. Nel tradizionale rapporto inter-imperiale intercorrente fra i due confinanti Imperi asiatici di Costantinopoli e di Persepoli (Persia), si vengono ad inserire protagonisti nuovi dell'Asia centrale, provenienti dal tradizionale sub-continente e dall'Asia centrale (come il Regno dei *Nepacenses* o *Nepalenses* provenienti dai confini indo-persiani dell'Himalaya)¹⁵.

¹³ Il contenzioso dei Re franchi concerne, in prevalenza, i confini meridionali (Borgogna), centrali (Turingia e Sassonia) e orientali (Austria).

¹⁴ Il contenzioso germano-austriaco concerne i rapporti con i Visi-Ostro-Goti.

¹⁵ L'insieme dei trattati internazionali dell'epoca giustiniana risponde ad una visione o teoria unitaria del diritto, espressa nel *corpus juris* (529 d.C.). Messi l'uno di fronte all'altro, lo *jus civile* non si differenzia dal *jus gentium* se non per ragioni di quantità degli Stati coinvolti, in quanto il primo dipende da una volontà di uno solo, mentre l'altro è opera congiunta di tutti o di molti Stati. Ambedue mirano ad uno scopo generale di civilizzazione, sedimentata e cristallizzata come un'eredità comune (*digesta seu pandectae*), l'altro invece è frutto dell'opera politica continuamente nuova e rinnovatrice del legislatore imperiale o regale (*regesta*). In tale prospettiva il codice del nuovo *jus gentium* europeo non mira più alla divisione fra gli Stati eredi dell'Impero ad Occidente, rispetto all'altra diversa dell'Impero di Costantinopoli, viceversa, mira alla formazione di un'unica comunità internazionale fra Occidente e Oriente egualmente cristianizzata. Sicché quest'ultima, nella sua nuova e sconvolgente visione della *Respublica Christianorum* viene presentata come società aperta all'accoglienza ed alla partecipazione di vecchi e nuovi Stati, *ab intra* e *ab extra* rispetto all'unico Impero. Il successivo decorso dei trattati giustiniani resta fedele al suo programma iniziale di imposizione di un nuovo *jus gentium* cristiano, riferito alla comunità delle Nazioni eredi dell'impero Romano (Italia, Francia e Germania). Tale linea incontra resistenze non lievi, tanto nel campo del diritto privato (*jure privatorum* sia individui che famiglie), sia nel campo del diritto pubblico (*jure fisci* nel campo dei tributi e delle imposizioni personali). Di tale difficoltà di attribuzione è prova la progressiva estinzione della dinastia del Regno d'Italia nelle sue progressive espressioni (Teodato, Vitige e Totila)¹⁵. Il nuovo diritto della *Respublica Christiana*, come veicolato dal diritto imperiale bizantino-ortodosso, registrò quindi un cattivo esordio, proprio in Italia. Ma, la forma convenzionale dei trattati giustiniani, comunque, riuscì a mascherare esiti imputabili *jure belli* a convenzioni militari, spesso stipulate con singole città italiane filo imperiali (Milano, Lucca, Napoli). Cosciché, almeno per altri tre secoli il diritto imperiale si impose, almeno fino alla rinascita rappresentata dal Sacro Romano Impero occidentale di Carlo Magno nel 800 d.C. Il contenzioso specifico dei patti italiani di origine giustiniana dimostra l'esistenza di un duplice livello di conflitti di leggi religiose, civili e fiscali, rispondenti a concezioni diverse. I cd. teo-patti contrapponevano una visione teo-cristica

4.- Il sistema tripolare bizantino-ortodosso, arabo-islamico e euro-occidentale

Il periodo che va dal 568 d.C. al 628 d.C., segna non solo l'inizio dei trattati post-giustiniani, quanto l'inaugurazione di una fase tripolare delle relazioni internazionali. Sono appunto tre le comunità regionali imperiali, padrone dei grandi spazi giuridici, fra loro in posizione di dialogo-confronto e di coesistenza-confronto fra valori giuridici distinti e separati. Al dualismo semplificativo est-ovest (Impero d'Oriente e d'Occidente) si sostituisce un confronto di sistemi regionali fra comunità regionali (bizantino-ortodosso, arabo-islamico ed euro-occidentale). Per una sorta di legge profonda della storia internazionale, ricompaiono *mutatis mutandis* i tre precedenti poli del mondo antico. C'è un polo di attrazione greco-turco (come recita l'ultimo trattato di Giustiniano dell'anno 508 d.C.), c'è un polo emergente medio-orientale (prima arabo, poi arabo-islamico dal 628 d.C.) ed, infine, c'è un terzo polo, già denominato romano di Occidente, ed ora chiamato euro-occidentale (dal 721 d.C. dopo il confronto franco-arabo di Poitiers)¹⁶.

Il diritto post-giustiniano dei trattati internazionali risulta, pertanto, essere un diritto di transizione inter-temporale ad un mondo giuridico di sistemi regionali comunitari distinti e separati¹⁷. Invero, la politica di sistema inaugurata dagli Imperatori di oriente post-giustiniani (Giustino II, Maurizio, Heraclio) contribuisce alla costituzione di due sub-sistemi basati sullo spostamento di grandi masse di popolazione e sul loro collocamento in aree territoriali connesse. Ad Occidente grandi correnti migratorie dei popoli, chiamati Avari, dal Danubio al Reno, contribuisce a determinare una frontiera orientale lunga (Istria, Austria, Longobardia, Svizzera, Borgogna). Tale frontiera ha un punto o cerniera in due ducati (Svevia e Baviera)¹⁸, viceversa, la politica di sistema dell'Impero sul fronte orientale si consolida sulla linea dei tradizionali trattati con la Persia (imperatori persiani Cosroe I e Cosroe II), ma soprattutto coinvolge nuovi attori dall'Anatolia al Mar Rosso (Turchi, Etiopi e soprattutto Arabi a partire dallo "starting point" del trattato di Heraclio con Maometto, imperatore e principe arabo).

della politica religiosa fra l'ortodossia bizantina e romano cattolica delle nascenti Chiese d'Oriente e di Occidente (cd. credo del concilio di Nicea), rispetto alle eresie teologiche ariane diffuse in Medio Oriente ed ancora strisciante nelle chiese gotiche locali italiane. Viceversa, i cd. *jus-patti* (o *ura-patti*) dimostravano un conflitto fra il pre-esistente diritto romano classico radicato in Italia fra cittadini romani ed italici, rispetto al sopravvenuto diritto giustiniano, ispirato ai nuovi principi innovatori e rivoluzionari della eguaglianza universale negli *jura civilia* (cittadini stranieri, uomini e donne, minori, adulti, liberi, schiavi etc.). Anche tale ultimo conflitto di leggi sarebbe stato risolto con l'ingresso ufficiale del *corpus juris* giustiniano in Italia a partire dal IX-X sec. (via Amalfi, Roma, Bologna).

¹⁶ L'arco di tempo coperto dai trattati post-giustiniani decorre ai fini della presente ricerca, dall'anno 568 d.C. al 628 d.C., a partire dall'ultimo trattato internazionale a firma di Giustiniano fino al primo trattato dell'era maomettana (p. 200-248, articoli CX-CCLVIII del *Recueil*). In tale periodo matura un fenomeno contraddittorio, di rafforzamento dell'Impero di Oriente sul fronte occidentale, viceversa, di suo logoramento sul fronte orientale. Il vero e proprio cedimento ordinamentale avviene con l'apparizione del califfato islamico (Damasco, Bagdad, Il Cairo, Fez, Cordova), compiuto nel nome di un libro teologico-giuridico (il Corano), come diritto della "Umma" o comunità dei popoli islamici. Invero, la comunità bizantino-ortodossa, a partire da tale data, coesiste con la comunità arabo-islamica.

¹⁷ A cavallo fra il VI ed il VII secolo d.C. si compie una grande mutazione genetica nella storia del *jus gentium*, inteso come mondo di tre sistemi o famiglie giuridiche di gruppi di Stati ("civil law – Islamic law – common law"). I relativi grandi legislatori simbolici sono Giustiniano – Maometto – Carlo Magno. Solo nella transizione agli Stati nazionali del 1700 – 1800 i grandi legislatori diventeranno gli alfiere di un *mundus novus* (J. Story, *The conflict of laws*, Boston 1832-1841; F. SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlino 1848, vol. VIII; P.S. Mancini, *Il principio di nazionalità come principio di diritto delle genti*, Torino 1852). Su tali mutamenti strutturali, iniziati nell'epoca post-giustiniana, ha richiamato l'attenzione la dottrina più recente (cfr. M. Panebianco, *Jus gentium commerciale moderno*, Roma, 2015, parte seconda).

¹⁸ Esempolari sono i trattati fra i "tre Re" (Austria – Svizzera – Borgogna) e delle "tre città" (Ravenna – Milano – Como).

La caratteristica comune ai trattati internazionali post-giustinianei si ritrova pertanto nella loro funzione, non più come accordi di stanziamento (cd. Regni romano-barbari), quanto come pattuizioni di trasferimento migratorio (cd. regni romano-cristiani ed arabo-islamici). Ne deriva che ciascuna delle tre *gentes* risulta essere una *gens* multipla bizantina, arabo-islamica o europea (*europenses* dal 732 d.C.). Pertanto, la loro finalità ultima è quella di regolare i conflitti di sistema, favorendo il coordinamento, il ravvicinamento e l'armonizzazione dei singoli ordinamenti giuridici, costruiti su base personale e territoriale. L'importanza religiosa o missionaria, assunta da ciascun ordinamento, favorisce così la formazione di più ampie comunità a impronta teologico-politica, la bizantino-ortodossa in Medio Oriente, l'europea in occidente-cristiano ed, infine, l'arabo-islamica dall'Oceano Indiano all'Oceano Atlantico lungo i confini di tre continenti contigui.

5.- Il duopolio diplomatico tra l'Europa carolingia cristiana e l'Islam

La traiettoria diplomatica dell'Impero bizantino del VII-VIII sec. incrocia indissociabilmente ed ineluttabilmente quella del nascente califfato islamico di Maometto I, vero e proprio punto di svolta nell'evoluzione del mondo arabo antico verso il suo medioevo. La conservazione dei documenti diplomatici relativi all'esistenza di un grande polo giuridico euro-islamico, non poteva radicarsi in altro luogo se non negli archivi bizantini di Costantinopoli. Una volta scoperti essi furono giustamente valorizzati nella grande stagione della codificazione internazionale del primo '700 europeo¹⁹. A fronte del nascente mondo del califfato islamico, i trattati europei assumono anch'essi un aspetto teo-politico. Sono conclusi dai Re franchi (da Carlo Martello a Pipino il Breve), in sintonia con i pontefici romani. In oltre un secolo, si perviene così all'anno 769 d.C., data di inizio del lungo arco dei trattati di Carlo Magno, prima re e poi Imperatore del restaurato sacro Romano Impero (769 – 813 d.C.)²⁰.

Sicché la prassi diplomatica del VI-VII secolo consegna alla futura *Respublica Christiana* un panorama variegato di trattati internazionali, frutto di uno *jus contrahendi* sempre più riconosciuto a soggetti nuovi. Tale prassi a tutto si ispira, tranne che ad un modello serafico piramidale o multilivello, discendente dall'Impero egemone a Stati-clienti o protetti. Il modello è, invece, quello di una rete multipolare di soggetti chiamati a partecipare all'edificazione di una comune società politica. Siffatta visione è articolabile, almeno, in una quadripartizione di trattati: A) trattati carolingi secondo la formula delle *Gesta dei per Francos*; B) trattati pontifici allargati ai papi di Roma come potestà politico-religiosa (papi Gregorio II e III, papa Zaccaria); C) trattati dei futuri *europenses* della cintura alpina (franchi, borgognoni, svizzeri, austriaci, longobardi, svevi-bavaresi, illirici istriano-dalmazi etc.); D) trattati imperiali bizantini allargati a nuovi Stati in Occidente (bulgari, ungheresi) ed in oriente (califfati arabo-islamici)²¹.

A. Trattati carolingi

¹⁹ Il periodo carolingio arriva al 768 d.C., precedente al primo trattato di Carlo Magno (anno 769 d.C. p. 305 del *Recueil* – art. CCCXXII).

²⁰ In un'ottica meramente religiosa i trattati con gli arabi-islamizzati (e tra città e regioni cristiane con l'Islam), rappresentano *impia foedera*, frutto della repulsione nei confronti di *mores* civili e pubblici ritenuti inaccettabili (*jure civili*). Viceversa, in un'ottica politica la *defensio fidei* avviene in una prospettiva *jure gentium* di mobilitazioni delle alleanze (cd. Crociate) e di pacificazione con gli *hostes* (tregue e neutralità).

²¹ Nella visione diplomatica dell'alto Medioevo (628-768 d.C.), la classica bi-polarizzazione Maometto-Carlo Magno va vista con attenzione ma anche con prudenza. Essa è vera come traiettoria di formazione dello Stato islamico (califfati) e dello Stato cristiano (Stato carolingio secondo la riforma gregoriana della *reformatio ecclesiae*). Ma la stessa visione salta il terzo polo bizantino-ortodosso dell'Impero d'Oriente, ancora presidio della frontiera orientale.

I trattati carolingi del VII-VIII secolo sono l'ultima e più rilevante espressione dei re franchi (ex-Gallia)²². Tale attivismo diplomatico è parallelo rispetto a quello dei primi califfi arabi²³, segnati in modo particolare dalla conquista delle due città capitali di Gerusalemme e di Odessa (636 – 638 d.C.)²⁴. Data la piega presa dagli eventi, si ritenne di rinforzare le difese diplomatiche sui vari fronti possibile di difesa dell'Occidente, con i Visigoti di Spagna, gli Italiani dei Ducati longobardi di Milano e di Benevento ed, infine, con gli austro-tedeschi di Austria, Sassonia e Turingia²⁵.

B. Trattati pontifici

Il secolo VIII segna l'ingresso ufficiale dei pontefici romani sul terreno dei rapporti internazionali, sul fronte italiano (longobardi) e poi su quello francese (carolingi da Carlo Martello, a Pipino il Breve ed, infine, dal 768 con il figlio di quest'ultimo, il futuro Imperatore Carlo Magno²⁶).

C. Trattati di Stati europei

Come si è già detto, l'apparizione di un'Europa carolingia (franco-italo-germanica) deriva dall'influenza dei tre fattori continui e consolidati nella seconda metà del VIII sec. Essi, rispettivamente, risultano dal rafforzamento della Francia, dal collateralismo della Sede Apostolica Romana e dal coevo indebolimento dell'Impero d'Oriente, in bilico continuo tra lo Stato cristiano classico e lo Stato islamico nascente (califfato). Ne deriva una filiera di trattati europei, vero e proprio preludio, del modello dei trattati imperiali di fine VIII secolo²⁷. Al di sopra di tutto, l'introduzione stessa nel linguaggio politico-diplomatico, di una nuova denominazione chiamata Europa, significa la scoperta di una buona e nuova strada nel grande teatro giuridico dei popoli del Mediterraneo. In tale occasione si proietta la caduta o crisi dei grandi Imperi del mondo antico, di Occidente e di Oriente, ma si conserva l'ordine giuridico del *jus gentium*, come insieme di regole pubbliche e private fra soggetti diversi. E così, una volta scavallato l'ostacolo, gli Stati europei imparano a vivere "senza Impero", secondo la regola del *rex in territorio suo est imperator*.

D. Trattati imperiali

Tale inversione di tendenza si verifica con il cedimento del fronte occidentale, conseguente all'occupazione araba di più città della Spagna (Mérida anno 712). Altro motivo di preoccupazione divenne la successiva interferenza nell'abdicazione di Teodosio, Imperatore d'Oriente, in favore di Leone Isaurico, supportato da gruppi saraceni di Armenia (anni 716-717)²⁸. L'atto diplomatico più espressivo di tale svolta è

²² I rapporti diplomatici dei re franchi, come animatori della coscienza giuridica europea, risaltano per la loro naturale tendenza a presentarsi come Paese-leader, ben prima della nascita di un fronte occidentale anti-islamico (cfr. anno 628 – art. CCLX – Trattato dell'imperatore d'Oriente Heraclio con Dagoberto, Re di Francia) (idem anno 630, trattato con i bulgari, art. CCLXI).

²³ Anno 636 – art. CCLXVI – trattato fra un governatore dell'imperatore Heraclio ed un generale comandante del califfo Omar.

²⁴ Anni 636-368 – art. CCLXIX – CCLXX – trattati del predetto califfo Omar con le due città indicate nel testo (v. anche anno 659 – trattato dell'imperatore Heraclio con i Saraceni).

²⁵ Emblematico di questo periodo, circa l'impatto dell'offensiva araba in Europa, è l'accordo dell'anno 668, tra il capo di un corpo di spedizione bulgara ed i due duchi Grimoaldo (Milano) e Romualdo (Benevento) (art. CCLXXVIII).

²⁶ Primo trattato noto è quello dell'anno 707 fra papa Leone VII e Ariperto I, re dei longobardi – art. CCLXXVIII.

²⁷ Nel diritto carolingio i giuristi della Francia meridionale esaltano il ruolo dei *Regna* come insieme di ducati (Borgogna, Normandia, Bretagna, Aquisgrana). Nasce, così, la formula feudale del "chaque baron c'est roi chez soi".

²⁸ Nell'anno 746 matura la successione del trono da parte di Teodosio, come erede legittimo di Anastasio II e nell'anno successivo matura l'abdicazione in favore di Leone III Isaurico, concordata con i saraceni d'Armenia (art. CCXCII del *Recueil*). Nel successivo anno 748 il neo imperatore induce sostituzioni di governatori in Sicilia nella città di Seges (Segesta ed in funzione filo araba) (art. CCXCXI).

data dalla istituzione di un collegio inglese a Roma nell'anno 725, a seguito di un accordo tra papa Gregorio II e Jean di Wessex, Re d'Inghilterra²⁹. Ancora più emblematica è la successiva linea preferenziale degli accordi pontifici con i Re franchi, a partire da Carlo Martello (anno 734) fino a Carlo Magno (dal 769 al 813 d.C.)³⁰.

6.- I trattati intra-imperiali nell'Europa del Sacro Romano Impero

I trattati internazionali dell'impero carolingio di Carlo Magno (*Karolus Magnus - Charle Magne - Karl Der grosse*, imperatore dal 768 al 814 d.C.), possono essere letti nella uguale prospettiva interna o esterna all'Europa. Nella prima prospettiva tali testi diplomatici contrassegnano il ruolo del padre fondatore del Sacro Romano Impero (S.R.I.), successore dell'Impero Romano d'Occidente dopo quattro secoli di vacanza (476-800 d.C.). Il suo spazio geopolitico est-ovest è franco-germanico-italico, con organizzazione interna in corte imperiale, province e diocesi territoriali (v. la "kaisersaal" di Francoforte nell'edificio dei *romen* – romani). Viceversa, la seconda visione esterna o internazionalistica, considera i trattati imperiali di Carlo Magno, come uno dei tre imperi dell'epoca (trattati inter-imperiali con l'Impero d'Oriente e con l'Impero islamico d'Asia (Bagdad), d'Africa (Il Cairo) e di Spagna (Cordova)³¹.

Tali trattati facilitano la restaurazione dell'autorità, prima regale e poi imperiale, attraverso una larga mobilitazione di forze collaterali o alleate in Europa (cd. formula-mito di Carlo Magno padre dell'Europa, secondo l'originaria beatificazione politica operata postuma nel 1187 da Federico I – Barbarossa nella città tedesca di Paderborn). Fra i numerosi trattati intra-imperiali, particolare attenzione meritano quelli relativi all'incoronazione di Carlo Magno e alla determinazione dei confini interni dello spazio giuridico imperiale. L'assunzione del titolo di imperatore dei romani, poi proseguita nel tempo successivo, serviva ad autolegittimare l'ordinamento, come ordine giuridico spazialmente delimitato e non concorrente con quelli orientali (bizantino ed islamico). *Ratione temporis* esso consentiva a superare l'obiezione della *vacatio* degli antichi Cesari romani, avvenuta per rinuncia al titolo imperiale e ad una pre-selezione o cancellazione di relativi diritti. Al riguardo, ancora si discute se tale scelta fosse stata frutto di un accordo espresso tra l'imperatore ed il papa, o di una reciproca influenza esercitata l'uno sull'altro (o viceversa)³².

²⁹ Anno 725 – art. CCXXIX

³⁰ V. art. CCCII e seguenti (in particolare il trattato dell'anno 741 fra papa Gregorio III e Carlo Martello, art. CCCVII).

³¹ Al riguardo sul ruolo di Barbeyrac come studioso delle epoche storiche e di Carlo Magno come autore di trattati internazionali in tutte le direzioni v. G.M. LABRIOLA, *Jean Barbeyrac in: Dictionnaire historique des juristes français. XII – XX siècles*, Parigi 2007; Idem, *Barbeyrac interprete di Pufendorf e Grozio. Dalla costruzione della sovranità alla teoria della resistenza*, Napoli, 2003; Idem, *Jean Barbeyrac...cit, Nouvelle edition, revue et augmentée*, Parigi 2015.

La lettura europeistica contemporanea dell'opera di Carlo Magno ne esalta la funzione euro-centrica dai Pirenei alle Alpi e dal Reno all'Elba cfr.: A. BARBERO, *Carlo Magno - Un padre dell'Europa*, Roma 2006; F. CARDINI, *Carlomagno, un padre della patria europea*, Milano 2002; F. CARDINI e M. MONTESANO, *Storia medievale*, Firenze 2006; A. BARBERO, *Charlemagne: Father of a Continent*, trans. Allan Cameron, Berkeley, University of California Press 2004; R. MORRISSEY, *Charlemagne & France: A Thousand Years of Mythology*, University of Notre Dame Press 2002; A. SANTOSUOSSO, *Barbarians, Marauders, and Infidels: The Ways of Medieval Warfare*, Boulder, Colo., Westview Press 2004; J. SYPECK, *Becoming Charlemagne: Europe, Baghdad, and The Empires of A.D. 800*, New York 2006.

³² Anno 800 – art. CCCLXXVII – *Recueil ...cit*, p. 343, ove la questione relativa al carattere consensuale o non-consensuale dell'assunzione del titolo imperiale, viene risolta con una formula procedurale (*coronatio* di Carlo Magno come *empereur des romains*). Siffatta formula, includeva nell'accordo di coronazione un soggetto certo, collettivo e presente alla pubblica cerimonia, portatore di un consenso unanime (*populus*). Tale consenso, pertanto, era da considerarsi rinnovabile, in occasione di successive future incoronazioni, da compilirsi in capo agli eredi e successori

Nella cospicua serie dei predetti accordi internazionali è possibile individuare la linea divisoria fra accordi-presupposti di avvicinamento all'assunzione del titolo imperiale (769 – 800) e di successivi accordi-condizione espressione di un riconoscimento diffuso, a carattere adesivo e non contestativo. Malgrado l'apparente banalità, circa i modi ed i tempi di elezione della suprema magistratura dell'impero d'Occidente (cd. secondo impero), la questione assunse un suo rilievo geo-strategico permanente. Essa fu, invero, la base della identità dialettica politico-istituzionale dell'Occidente, come polo concorrente con quello di Oriente e con l'altro nascente arabo-saraceno-islamico (*europaenses* o *jus gentium europaeum* come costituzione internazionale dell'Europa)³³.

In tale contesto pattizio, le pattuizioni più rilevanti, vanno rintracciate negli accordi pontifici dell'epoca (Carlo Magno – Papa Adriano – Papa Leone III)³⁴. In linea successiva vengono gli accordi di frontiera, definitori dello spazio politico-diplomatico geo-francese e geo-tedesco verso gli altri popoli dell'Occidente europeo. Infine, un ruolo del tutto particolare spetta agli accordi imperiali di Carlo Magno, nei confronti delle città-stato italiane a nord ed a sud di Roma, come avamposti strategici nei confronti dell'Impero d'Oriente, lungo la linea del nord-est (Ravenna, Verona, Venezia) e, soprattutto del sud-ovest (Napoli, Benevento). Complessivamente si ricava l'idea di un impero d'Occidente meno accentrato e monolitico di quanto normalmente si sia pensato. Aldilà di ogni facile semplificazione di comodo la *Respublica Christiana* medioevale non fu affatto una comunità di stati-clienti. Fu, semplicemente una cosa pubblica o una casa comune, frutto di una dinamica autonoma distinta e differenziata rispetto agli altri poli della comunità internazionale degli Stati del Medioevo.

7.- La nascita dell'Occidente moderno

La data di nascita dell'Occidente coincide con l'inizio del Sacro Romano Impero dell'anno 800 d.C., anche se in precedenza lo stesso Impero romano si era bi-partito in *partes Occidentis et Orientis* (210-212 d.C.).

A partire dalla data predetta i trattati internazionali di portata inter-imperiale hanno registrato grande fortuna come strumento privilegiato dei tre grandi imperi del Medioevo. Ad essi si deve il collegamento tra i sistemi giuridici tra Occidente ed Oriente (“West-East legal tradition” e del mondo islamico – “islamic law”). Queste tradizioni sono state particolarmente studiate nel periodo del Sacro Romano Impero (700 europeo) ed hanno registrato un *revival* recente, in epoca di grandi integrazioni regionali fuori e dentro l'Europa. Tali diplomi resistono nel tempo, alimentando simultanei miti nazionali. Tali sono nell'ottica italo-franco-tedesca il mito diploma, il mito dell'impero ed infine del cesarismo democratico (“kaiser reich”).

Dal punto di vista geo-politico le due frontiere Occidente-Oriente ed Europa-Islam³⁵, furono sempre frontiere deboli, causa di frizioni continue e mai risolte. Come dimostra la doppia storia

nell'esercizio della potestà imperiale (la classica *quaestio* fu aperta dagli stessi biografi del tempo come EGINARDO, *Vita Caroli* e *Liber pontificalis* (Papa Leone III).

³³ Nella lunga serie di trattati internazionali carolingi, riprodotti e riferiti nel *Recueil historique*, è utile una tripartizione evidente fra accordi pontifici, accordi regali-nazionali e ducali-regionali ed, infine, cittadini (con particolare riguardo alle città-stato dell'Italia meridionale, con fine stremo dell'impero d'Occidente).

³⁴ Gli accordi impero-papato servono sul doppio fronte della legittimazione teologica (*omnis potestas a deo*) ed ecclesiale (episcopati nazionali). I trattati di Papa Adriano si dividono fra i Longobardi (Spoleto, anno 763) ma anche con i franchi (Carlo Magno – Papa Adriano, anno 774 – anno 781; Papa Leone III – Carlo Magno, anno 796).

³⁵ Nel periodo del regno francese, i primi rapporti di Carlo Magno, allora definito re di Francia e d'Italia, sono con i cd. saraceni di Spagna (anno 777 – art. CCCLIII, v. anche nell'anno 783 un accordo fra il Re di Leon e delle Asturie ed il

dell'impero d'Occidente (estinto nel 1806) e dell'impero d'Oriente nella sua doppia variante bizantina (1453) e turco-ottomana (1453 – 1920). In sostituzione di quel modello inter-imperiale, come è noto, la storia moderna-contemporanea ha sostituito una comunità internazionale di Stati-Nazioni (modello di Westphalia del 1648). Resta ovviamente aperto il confronto ordinamentale, fra la realtà normativa esaminata nel presente studio ed il diritto nazionale o euro-nazionale ricorrente e carico di un fascino duraturo fino ad oggi³⁶.

Alla fine del lungo periodo storico seguito in questo volume, si constata come i tre imperi del Medioevo, bene ne rappresentano l'immagine complessa ed in certa misura mutevole e sfuggente. L'Europa carolingia, come quella giustiniana ed infine quella islamica, nasce come un insieme di tre ordinamenti con molti punti di contatto ed altrettanti di acuta distinzione e contrapposizione. Oggi come allora il compito dei trattati internazionali resta quello di realizzare il mito dell'armonia fra le tre parti, al di sopra dei legittimi concorsi di visione e di prospettiva, in cui si realizza ogni possibile unità del presente.

A proposito di frontiera euro-islamica, bisogna a questo punto indicare negli *Historici italici* del 1400-1700 i veri predecessori indicati da Lünig come base logico-culturale della sua opera (prolegomini *ad lectorem benevolum*, tomi I-III). Il giurista del XXI secolo può applicarsi ad un tema geo-politico come quello della frontiera orientale, con ricorso a quattro grandi autori del passato, restaurati per la loro particolare competenza in tema di grandi spazi europei, di assemblee internazionali ecclesiastiche e non, di archivi di documenti diplomatici rari e di occasione, nonché di veri e propri manuali accademici di diritto delle genti rimasti sconosciuti o oscurati fino ad ora. Invero, ad un secolo dal 1915 è iniziata una inattesa e sorprendente operazione di restauro delle scuole italiane di diritto internazionale, formatesi come risposta alla storica questione d'oriente, lungo un arco lunghissimo di tempo, addirittura precedenti lo Stato unitario. Con tale revival si vuole far fronte ad una emergenza forte del momento attuale, in cui la classica frontiera d'oriente acquista tanti aspetti nuovi ma ancora di incerta e indeterminata definizione. Il rigurgito di nazionalismo in Europa centro-orientale, oltreché in Medio Oriente, ha imposto un richiamo alla storia profonda della nuova frontiera orientale, complicata dal moltiplicarsi delle nazionalità sostitutive e surrogate ai tre Imperi centrali di cui al crollo del 1915-1918 (germanico, austro-ungherese e turco-ottomano).

La rivisitazione delle scuole italiane pre-unitarie per il numero e l'autorità dei soggetti coinvolti nella riscoperta di opere storiche, diplomatiche e di geo-politica specializzate nel settore, genericamente definibile degli studi orientalistici e più precisamente di quelli di riflessione sull'era moderna delle relazioni euro-islamiche (1452-1922). Contro tale rivisitazione c'era stata in passato una *conventio ad excludendum*, ben motivata da due ragioni, ammissibili per il passato ma oggi non più giustificabili. Invero, le scuole italiane pre-moderne hanno avuto tutte origini e sviluppi come scuole regionali, unificate da una certa unità di metodo e di oggetto del loro studio, ma senza dubbio divise e separate dalla diversità degli ambiti politici e dei gruppi intellettuali degli Stati italiani pre-unitari. Come seconda ragione dell'esclusione deve indicarsi il pregiudizio laico contro la qualità degli scrittori ecclesiastici di quei periodi, espressione della curia apostolica romana, o

Re dei mori – Marocco). Nel periodo successivo al 800 d.C. è rilevante l'accordo fra il nuovo imperatore d'Oriente Niceforo ed il califfo Aron (anno 803). I precedenti testi di diplomi, hanno dato luogo nella bibliografia recente a studi approfonditi sul ruolo imperiale Occidente-Oriente-Islam, con particolare riferimento alla città simbolo di Cordova.

³⁶ La recente bibliografia storica ha particolarmente tratteggiato una visione simultanea dei tre imperi del Medioevo d'Occidente, d'Oriente ed islamico, nei loro reciproci rapporti internazionali. Cfr.: J. BARTUSCHAT, F. STROLOGO, *Carlo Magno in Italia e la fortuna dei libri di cavalleria*, Ravenna 2016; L. GATTO, *Gli imperi del Medioevo. Da Carlo Magno alla caduta di Costantinopoli*, Roma 2016; A. GIARDINA, A. Vauchez, *Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Roma 2016; L. OTTOLENGHI, *Della dignità imperiale di Carlo Magno*, Firenze 2013;

della diplomazia pontificia, professionalmente dediti alla raccolta archivistica ed allo studio delle relazioni euro-internazionali fra gli Stati e con gli Stati dell'epoca.

Per ovvie ragioni di semplificazione la *relectio* di tali scuole può essere imputata a tre fasi storiche di start up dell'idea di frontiera orientale e del suo successivo declino. Invero, in una prima fase l'idea stessa di Europa, come sistema unitario di Stati compresi nel continente, incontra il suo fattore limitante e determinante rispetto alla diversità dei popoli dell'Islam sulla frontiera orientale. Nel biennio cruciale 1452-1453 a tale idea euro-imperiale, che *ad orientem vergit*, corrisponde la riscoperta delle opere della scuola romana cd. Cardinali tedeschi della metà del '400³⁷, che prepara la fase successiva dell'Europa che guarda ad occidente secondo le formule democratico-assembleari del Concilio di Trento di metà '500 e poi della pace di Westphalia di metà '600 (*pax sit universalis, aeterna, christianissima, tranquillissima ...*)³⁸. Altre recentissime riedizioni hanno consentito di acclarare che a partire dall'Europa di Westphalia prevalgano gli autori della scuola veneta, cui si deve il doppio sorpasso intellettuale delle correlate ed interconnesse frontiere di oriente-occidente nell'ordinamento di un mondo nuovo o globalizzato, avanzante da occidente verso Oriente (cd. *Diritto novi orbis*, 1625 – 1791)³⁹.

A titolo preliminare ci si può chiedere se e come opere siffatte appartenenti alle vecchie scuole italiane del '400-700 possano parlare al giurista del XXI secolo e se esse possano essere trasferite dall'epoca della prima Europa e della prima globalizzazione nel contesto di un mondo diverso. L'attualità del tema sta evidentemente nella dinamica di formazione e di espansione della comunità internazionale, come comunità geo-politica della *res publica christiana* divenuta ora *civitas mundi*⁴⁰. Accanto all'Europa anche l'Islam è entrato a far parte di questo nuovo mondo, che apporta

³⁷ Il codice Lünig riproduce una serie di trattati di alleanza tra Potenze europee nei confronti dell'Impero turco-ottomano dopo il 1453 (cd. *Bella Turcicorum*) nel teatro di confronto militare rappresentato dai Balcani e dal Mediterraneo orientale. Lo spirito di questo confronto è ben descritto da una serie di storici italiani della seconda metà del '400: cfr E. S. PICCOLOMINI, Pio II, *De Europa*, Roma 1452 (riedizione Roma 2001-2012) nonché N. CUSANO, *Lettura dialettica del Corano*, Roma 1453 ora riedito Matrella 2001; B. BALDI, *Il cardinale tedesco, Enea Silvio Piccolomini fra impero, papato, Europa (1442 – 1455)*, Milano 2012, ed ivi indice completo di fonti epistolari e di bibliografia ragionata.

³⁸ Come è noto l'Italia è il baricentro della frontiera est-ovest, occidentale-orientale come descritta nei numerosi testi diplomatici raccolti nel codice Lünig. Lo storico italiano di riferimento è naturalmente Paolo SARPI con la sua *Historia del concilio tridentino* (Londra 1619, ora Torino 2011, Einaudi a cura di C. Venanzi) resta ancora lo storico dell'Europa del '5-600, anche con l'opera postuma, *Europae speculum*, Ginevra 1625, a cura di Sandys e Sarpi ora in copia al British Museum. Le idee di Paolo Sarpi vengono sviluppate nel mondo germanico da un illustre autore, raccogliitore di documenti ufficiali concernenti gli affari politici, diplomatici ed ecclesiastici precedenti o successivi alla riforma luterana. Le opere di questo autore sono importanti per la determinazione del Mar Nero come zona della frontiera orientale dal punto di vista politico, militare e diplomatico (dal 1422 conquista ottomana del porto di Varna alla zona cruciale della Crimea contesa fra est e ovest). Di recente sull'opera diplomatica nell'area dei Paesi della frontiera orientale cfr: J. C. LÜNIG, *Europäische Staatsconsilia (Europäische Staatsconsilia seit dem Anfange des XIV seculi nach beschehener Reformation bis 1715)* Leipzig 1715, v. 2; D. KLEIN, *The Crimean khanate between East and West*, Wiesbaden 2012, 189 – 209.

³⁹ Meno note sono, invece, le due opere dedicate alla frontiera orientale nell'ottica della globalizzazione nell'epoca del '700 veneziano (D. MURIEL, *Fasti novi orbis*, Venezia 1776, Washington 2012, sulla copia esistente dal 1899 presso la Public Library di New York, nonché dello stesso autore con lo pseudonimo di C. MORELLI, *Rudimenta juris, naturae et gentium*, Venezia 1791).

⁴⁰ Per l'attualità del codice Lünig, come descrittore del quadro diplomatico della frontiera orientale, vedi le attuali conseguenze globalizzazione geopolitica dell'area adriatica e balcanica. Cfr: a cura di M. Marconi e P. Sellari, *Verso un nuovo paradigma geopolitico. Raccolta in onore di Gianfranco Lizza*, Roma 2015; M. DELLI SANTI, *L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici*, Roma 2015; *Limes. Rivista italiana di geopolitica*(2014). Vol. 5: 2014 – 1914, *L'eredità dei grandi imperi*, 2014; A. DE SANCTIS, *Geopolitica dell'alto Adriatico*, Gorizia 2013; A. COLLEONI, *Il ruolo geopolitico della Dalmazia dalle origini al 1862*, Trieste 2013.

il contributo delle sue diversità. Esistono tante anime dell'Islam: europeo, arabo, turco, iraniano.... Mettendo a confronto il linguaggio, forse ingiustamente generico, si vede come anche lo spazio giuridico europeo fosse individuato mediante varie denominazioni, nel quadro di una strategia o regia complessiva di confronto tra le due parti dell'Europa e del Mediterraneo (*Regiones, Nationes, Familiae* politiche)⁴¹.

E' in tal senso che le foto ormai sbiadite dei Cardinali tedeschi del '400 italiano, dei padri conciliari tridentini e dei loro storiografi del '500-600, nonché dei giuristi veneti del *novi orbis* di fine '700, possono essere presentate ancora, non come voci curiose o fuori onda, anche al giurista di oggi.

8.- Il protagonismo europeo: ponte fra Oriente ed Occidente

Siamo così approdati all'Europa, protagonista della vita dell'occidente. Essa, ormai, si colloca al centro fra vecchio e nuovo mondo e, come tale, si avvia a prendere le distanze dalla sua storia passata, come unica e reale rappresentante dell'Occidente.

Europa nostra patria, nostra sedes, nostra domus pro qua prosecuti et cesi sumus, così inizia l'edizione del *De Europa*, 1458, di E. S. Piccolomini⁴². Nel *De Europa* viene per la prima volta descritto, in oltre duecento pagine e più di altrettanti dettagliati paragrafi, un intero sistema di Stati, come unità geo-politica da Oriente ad Occidente, da nord a sud, ciascuno con la storia della propria nazione, del proprio territorio, nonché, della propria "leadership" di governo. In tale grande affresco di circa settanta tra Stati e Città-Stato allora esistenti, si parte dall'Austria – Ungheria, si scende giù fino alla Turchia (ed ai *bella Turcicorum*), si risale per i Balcani fino alla Germania (Gallia, Spagna, Italia ecc.).

C'è più di una buona ragione per chiedersi per quale disegno il *De Europa* abbia subito l'oscuramento che è lungo e prolungato. Forse le ragioni sono molteplici e correlate al giudizio su Piccolomini come Papa Pio II (1458), nonché sulla sua possibile lettura come Papa del Concilio e del dialogo ecumenico con i turchi, anche per effetto dell'Epistola a Maometto II (il Gran Turco, 1462), correlata alla precedente *Lectura ad Corani* del suo vicario Cardinale Nicolò Cusano (Nikolaus Krebs von Kues, 1461). Dopo tale periodo, la *reconquista* cristiana della frontiera occidentale nel *annus mirabilis* (1492) fu accompagnata dalla scoperta del Nuovo mondo come nuova frontiera dell'Occidente cristiano, nei grandi spazi del cd. *Oceanus occidentalis* (poi Oceano atlantico), nonché della coeva e simultanea cacciata degli Arabi dalla Spagna meridionale, dal vecchio confine occidentale dell'Europa. Da allora i due cardinali passarono alla storia letteraria per altre ragioni, come espressione dei rapporti italo-tedeschi, il Piccolomini per la sua ventennale attività professionale nella Corte imperiale germanica ed il Niccolò Cusano come Cardinale originario della città renana di Kues e della sua conseguente formazione accademica e teologica nelle grandi università germaniche della stessa area (Heidelberg, Colonia e poi Padova-Bressanone e Roma).

⁴¹ M. PANEBIANCO, *La costituzione internazionale degli Arab Gulf States* in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, 49 (2015) 17ss.

⁴² La presente esposizione intende dimostrare come il tema della frontiera orientale per almeno 5 secoli abbia costituito il banco di prova degli autori dell'internazionalismo cattolico almeno per tutto il periodo di massima espansione della Repubblica di Venezia nel cui ambito scrissero o pubblicarono le loro opere gli autori di seguito indicati, ora riediti anche in edizioni italo-vaticane ufficiali o di altre primarie case editrici di livello internazionale. Invero, le funzioni della frontiera orientale nella genesi e nella formazione della società europea nell'età moderna, hanno avuto un'evoluzione da icona del fronte avanzato Europa-Islam ad area mediterranea di interesse esclusivamente locale.

Per la riscoperta recente di Piccolomini come storico della prima Europa, ora ci sono appunto le riedizioni del *De Europa* del XXI secolo⁴³, e c'è un grande evento librario del 29 aprile 2011, allorché un esemplare fu donato all'allora Pontefice Benedetto XVI da parte di un trio di eccezionali curatori, che erano Giorgio Napolitano, all'epoca Presidente della Repubblica, insieme al Cardinale Gianfranco Ravasi e all'amb. presso la Santa Sede Antonio Zanardi Landi. Quel volume, pubblicato in cinquecento copie, numerate e riservate, parlava di una grande Chiesa di Costantinopoli, il Duomo di Santa Sofia poi divenuto Moschea Turca. Il dono del 29 aprile 2011 concerneva la prima traduzione italiana di una famosa opera di Papa Pio II, ritiratosi alla fine del suo Pontificato nel convento di San Ciriaco di Ancona, nella speranza di creare un ponte tra il mondo cristiano ed il mondo islamico. La Chiesa della sofferenza era quella nella quale nell'antica Basilica costantinopolitana, al Duomo romano si era contrapposta la Moschea a cielo aperto. Il libro come è noto è quello di Enea Silvio Piccolomini, accompagnato ad Ancona dal suo vicario pontificio, il Cardinale germanico Nicolò Cusano, da 10 anni Vescovo di Bressanone. Guardiamo, infine, tutt'insieme per evitare il rinnovarsi di episodi irripetibili. L'Italia merita di essere divenuta una città europea a metà tra Occidente ed Oriente. È quello che esattamente sta scritto nel libro-dono del 29 aprile 2011, intitolato non a caso *De Europa*, con spirito lungimirante e profetico, offerto dai tre curatori alle riflessioni degli italiani europei di ieri e di oggi.

Mentre l'Europa del '400-'500 rappresenta ancora un continente a formazione più o meno spontanea incontrollata, mossa da esigenze di difesa contro i pericoli esterni sulla frontiera orientale, la nuova Europa del '600 già ambisce ad avere una propria identità. La vera frontiera orientale comincia ad essere quella una volta chiamata dei Ruteni russi e dei Pruteni (prussiani), nell'ambito di un nuovo sistema geopolitico di Stati-nazione, dove la sovranità territoriale risulta almeno altrettanto essenziale, e scende lungo i Balcani ed il Mar Nero, nell'ambito di una fascia nuova ed allargata dell'Oriente europeo. E' nella Venezia del '500-'600 che la parola Europa passa nella storiografia ecclesiastica dalla voce dei Cardinali tedeschi a quella dei frati degli ordini religiosi culti, come i Gerolamini e poi i Gesuiti interessati alla storiografia europea *ab intra e ab extra* nella *Respublica christiana*, nella difficile fase di transizione dalla dimensione continentale a quella universale. Per ragioni propriamente canonicistiche accade che l'asse dottrinale e disciplinare si sposti verso l'occidente ed agli autori di questa scuola si attribuisce una particolare attenzione per le religioni cristiane riformate diverse dalla cattolica.

Studi recenti hanno dimostrato come la *Historia* del Concilio tridentino (Londra 1619) è solo una storia europea del '500-'600, vista però da un osservatorio giuridico istituzionale. Pertanto, come per Enea Silvio Piccolomini anche l'opera prima di Paolo Sarpi ha subito un particolare destino di oscuramento. Considerato a lungo come un campione della storiografia italiana critica e riformista, solo ora egli appare come un alfiere del passaggio alla "west world tradition", facendolo apparire come un precursore ecclesiale della successiva Europa di Westphalia. A metà '500 la *transitio* ad Occidente appare essere una scelta identica della società europea sia religiosa che politica. Il Concilio tridentino si autodefinisce *non generalis*, aperto alle chiese di Occidente europee ed americane (ispano e luso-portoghesi-americane), non invece alle chiese dei patriarchi dell'Europa orientale e del Medio Oriente inutilmente venuti a Roma. Allo stesso modo si rompe il rapporto con le *religionēs aliae* del Mediterraneo, come ebraismo e islamismo, con una forma plateale di rottura delle relazioni ufficiali, conseguente alla messa all'indice dei libri proibiti per il *Talmud* (versione

⁴³ Sono notoriamente riconosciuti come lo storico ed il filosofo della frontiera orientale (i c.d. cardinali tedeschi) Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II e Nicola Cusano, 1458-1464). L'*incipit* del "*De Europa*" che *Ad Orientem vergit* e la *commutatio fidei* compaiono nell'Epistola di Ancona a Maometto II e nella *cribatio ad Corani*.

ebraica della *Torà*) come dello stesso Corano. In altri termini l'Occidente nasce come anti-Oriente e la tradizione orientale appare puramente e semplicemente come una “non-West legal tradition”.

9.- L'Euro-America: dal Mediterraneo agli Stati Uniti e Brasile

L'Euro-America nasce come spazio fra conflitto di leggi e coordinamento normativo (“west non-west”). Nel Mediterraneo si era affermato il regime del mare e del commercio libero (*mare liberum – liberum commercium*) dalla fine del 1700⁴⁴. La teoria e la prassi diplomatica lo estesero dagli Stati Uniti d'America (1776-1787 accordi Regno Unito-Stati Uniti) al Brasile a seguito della fine del periodo coloniale (1805-1810). Di qui seguì l'apertura dei porti del Brasile al libero commercio (1808), nel periodo del regno portoghese-brasiliano, ed infine nel 1825 si configurò l'indipendenza dell'Impero brasiliano fino alla trasformazione in Repubblica federativa del Brasile (1890)⁴⁵.

Nel contesto euro-americano, si evidenzia il problema della cd. diversità delle leggi statali, esistenti in relazione alle attività degli operatori privati e commerciali. Tale fenomeno si era presentato con riferimento ai conflitti di leggi inter-locali, insorgenti fra entità territoriali minori nel continente europeo, nonché fra Stati ex-colonie britanniche nel nord. Tali conflitti normativi si presentavano, per la prima volta, come internazionali o inter-statali fra Stati diversi. La soluzione di coordinamento e di armonizzazione poteva passare attraverso la via di discutibili soluzioni unilaterali. In secondo luogo, divenivano preferibili soluzioni concordate, al livello bi o multilaterale, realizzate mediante accordi di un nuovo diritto, chiamato “international law”⁴⁶.

⁴⁴ A partire dal 1700, la revisione euro-americana diviene l'architrave delle relazioni marittime commerciali internazionali, a seguito dello sviluppo dei due Stati “front lines” (Stati Uniti e Brasile). Esse conseguono alla politica di sviluppo dei porti mediterranei ed atlantici e al potenziamento della navigazione. Sicché, ai relativi rapporti degli operatori di commercio, si applica in alternativa la legge del porto (di partenza o di arrivo) e la legge della nave (legge della bandiera). Negli Stati si emanano atti legislativi di navigazione e le relazioni e le controversie sono risolte dalle corti marittime, tra cui centrale è la Corte dell'ammiragliato (Londra) e le Rote italiane (Rota romana, fiorentina e genovese). Cfr. l'opera classica del diritto commerciale S.M. CASAREGIS, *Discursus legale de commercio*, Livorno 1721.

⁴⁵ Si osserva come la tradizionale regione chiamata Medio-Oriente mediterraneo o, più di recente, centro-Oriente, sia zona di intersezione fra Euro-Asia ed Euro-Africa. Nella storia del diritto internazionale essa incrocia la cd. “west non-west legal tradition”, ovvero il diritto euro-occidentale con il diritto internazionale arabo-islamico. Ambedue hanno una base comune nelle tre grandi religioni del Mediterraneo (giudaica, cristiana ed araba), ovverossia nel cd. diritto interreligioso o inter-confessionale (cd. “interconfessionales recht”). Al riguardo si manifesta un acuto dibattito sui fondamenti del diritto internazionale, fra i due poli del fondamentalismo e modernismo diplomatico (v. infra Par. VIII). Sul primo mezzo secolo di storia diplomatica del Brasile, comprensivo di atti internazionali (trattati, convenzioni e protocolli) e di atti interni (leggi di ratifica e di esecuzione, atti giudiziari di soluzione di controversie). Cfr. la raccolta di A. PEREIRA PINTO, *Apontamentos o directo internacional*, Rio De Janeiro 1864, vol. I. riedizione a cura del Ministerio da Justica, Brasilia 1980 (a cura di A. Cancado Trindade). Sullo stesso tema cfr. V. MAROTTA RANGEL, *Primeros escritos sobre direito internacional do Brasil*, in *Problemas brasileiros*, 1978, III. Le raccolte dell'epoca contengono testi di accordi con i principali Stati europei (Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda, Francia, Austria, Spagna) relativamente a questioni di frontiera nel nord del Paese (Guyana inglese e francese), nonché con riferimento a norme di divieto per il traffico degli schiavi, dai territori a nord dell'equatore fino al Brasile. Gli accordi concernono, altresì, norme con Stati ex-spagnoli del sud America, in merito a territori settentrionali (bacino del Rio delle Amazzoni) e meridionali (Cabildo di Montevideo e province unite del Rio de la Plata). La connessione Europa-America risulta particolarmente segnata, in data post-1815, dall'esecuzione delle nuove disposizioni del Congresso di Vienna, relative alla libera circolazione nei fiumi internazionali ed al divieto della tratta degli schiavi, come primo riconoscimento dei diritti di autodeterminazione del popolo Guarani (Uru-Guay e Para-Guay).

⁴⁶ Nella dottrina europea del 1700 la cd. teoria statutaria sostiene che ogni ordinamento giuridico statale abbia uno spazio proprio nei rapporti con gli altri ordinamenti e che tale spazio vada difeso entro ed oltre il territorio, secondo la natura giuridica dei vari rapporti (statuti personali, reali e misti)(cd. procedura di reintegra dei diritti soggettivi

All'indomani dell'epoca dell'indipendenza, nel decennio 1820-1830, negli Stati Uniti d'America si svolse un acceso dibattito sulla definizione dell'American law". Tale idea oscilla fra una nozione ristretta al solo diritto anglo-americano (scuola della Columbia University) ed una lozione larga estesa al diritto euro-americano (scuola della Harvard University). Nell'uno come nell'altro caso, gli USA si presentano come una società aperta all'accoglienza del diritto europeo, ovvero come una piattaforma di norme-ponte ("bridge rules"), rivolte a ridurre la distanza fra i due continenti ed a creare un fronte giuridico comune, dall'Atlantico del nord all'Atlantico del sud, come Oceano del "common law" e del "civil law", propri della tradizione comune⁴⁷.

A seguito di tale operazione, la grande area euro-americana si consolida nella sua duplice dimensione tran-atlantica e trans-politica, come spazio di mare libero e di libero commercio internazionale. Automaticamente la stessa area appare insufficiente nella sua dimensione minore, estesa a due soli continenti e si allarga ad una necessaria relazione (o inter-relazione) continentale. Questa prospettiva finale apre il grande interrogativo del sec. XXI, per assegnare all'euro-America e Pacifico l'obbligo di un'analoga apertura di porti (Cina-Giappone). In ultima analisi, emerge la prospettiva dello stato euro-globale, oggetto tipico della "governance" del sec. XXI⁴⁸.

10.- La "soft governance" multi-continentale contemporanea: G7-G8-BRICS-G20

L'attuale quadro della "governance" internazionale dei grandi spazi si presenta integralmente multi-continentale, come punto di arrivo della predetta lunga tradizione storica. Esso nasce come tri-continentale, euro-americano-asiatico, destinato alla gestione dell'ordine politico ed economico internazionale cd. "governance" sotto il nome iniziale di G7 (Euro-G7 con Stati Uniti e Canada insieme al Giappone). Successivamente il quadro della "governance" diviene quadri-continentale, euro-americano (Brasile e Russia) ed asiatico-africano (Cina, India, Sudafrica), sotto il nome di BRICS (altrimenti definito il Gruppo degli Imperi nascenti). Infine, il G-20, è un gruppo di "governance" penta-continentale o globale, in quanto somma agli Stati del G7-BRICS altri due Stati latino-americani (Argentina e Messico), uno africano (Etiopia), quattro Stati asiatici (Corea del Sud, Pakistan, Arabia Saudita, Turchia), nonché l'Australia⁴⁹.

conseguiti all'estero o "foreign rights"). La dottrina nasce nella scuola romano-olandese di Groninga, secondo la formula de conflictu legum diversarum in diversi imperiis (cfr. U. HUBER, *Praelectiones juris civilis secundum institutiones et digesta justiniani augusti*, Groninga 1672. Tale teoria si sviluppa nella scuola tedesca di Lipsia, di commento al testo predetto, secondo la versione di C. TOMASIO, *Praelectiones juris civilis romani hodierni*, Lipsia 1735. La stessa teoria viene recepita nel diritto inglese (*common law*) come teoria dei "foreign acquired rights o foreign rights" (cfr. A. DICEY, *Digesto of the law of England with reference to the conflict of law*, Londra 1896. Gli approdi sul fronte del *international law* avvengono con l'opera di J. BENTHAM, *Introduction to the principles of morals and legislation*, Londra 1828. La tesi di Bentham è per una soluzione concordata dei conflitti di leggi, oltre le soluzioni bi e multi-laterali della dottrina statutaria.

⁴⁷ La principale opera dell'epoca resta quella di J. STORY, *Commentaries on the conflicts of law (contracts, rights, remedies)*, Boston, varie edizioni dal 1832 di cui l'ultima e postuma del 1885.

⁴⁸ Se un commentario è una raccolta di dottrina e giurisprudenza, i *commentaries* predetti di J. Story, rappresentano il veicolo di un colossale trasferimento di dottrina europea (dal XV sec. al XIX sec.) fino al diritto commerciale moderno (Casaregis e Pardessus). Essi rappresentano l'emersione della giurisprudenza internazionale comparata euro-americana ("maxims of international jurisprudence"). Quest'ultima configura una nuova categoria normativa di *best practice*, interpretativa ed integrativa del diritto vigente. Cfr. M. PANEBIANCO, A. DI STASI, *L'Euro-G8. Contributo alla teoria dello Stato euro-globale*, Torino 2006.

⁴⁹ La "governance" collettiva del nuovo ordine economico internazionale post-1989, presuppone l'egemonia di un gruppo centrale di Stati, capace di influenzare la condotta propria e degli altri, siti nella cd. periferia del mondo. Il G8 è il primo gruppo centrale, privo di un potere decisionale, ma dotato di un grande indirizzo persuasivo e monetario. Cfr. nell'ampia letteratura sul tema M. BASCETTA, *La sfida del G8*, Roma 2001; M. PANEBIANCO, A. DI STASI, *La nuova*

A questo punto bisogna ben intendersi sul significato della “governance” economica mondiale, espressa dal diritto dei gruppi di Stati come sopra descritti. Essa non ha dato vita ad un diritto internazionale globale obbligatorio, ovvero ad una specie di *jus cogens*, valido anche contro e senza la volontà degli Stati. Al contrario, essa ha prodotto un diritto internazionale del consenso e della concertazione, ai fini di un’azione comune o collettiva, riconosciuta come legittima da parte degli Stati Partners nelle loro politiche nazionali e presentata come tale agli Stati terzi con fine non-obbligatorio (cd. “soft governance” internazionale). In breve, si tratta di un diritto internazionale prodotto dall’autoregolamentazione collettiva, proveniente dai maggiori gruppi di Stati e presentata come approccio persuasivo e monitorio nei confronti di tutti⁵⁰.

Alla fine di quest’esposizione, dedicata all’analisi della “governance” negli spazi internazionali, ci si può chiedere se la visuale multi-continentale non sia risultata troppo larga e sfocata, in attesa di una definizione unica ed unitaria sopravvenuta solo nel XXI sec. sotto il neologismo di globalizzazione. Occorre, pertanto, integrarla con l’altra più classica e tradizionale, dedicata alla storia dei soggetti-attori, ovvero degli Stati come agenti ed operatori delle relazioni internazionali, sia a titolo individuale che collettivo. A tale scopo, l’analisi già compiuta dimostra come proprio gli Stati moderni e contemporanei siano andati oltre gli Imperi antichi e come utilizzano le loro organizzazioni e gruppi internazionale per raggiungere i suddetti risultati a livello politico ed economico. Sono questi ultimi a dettare i nuovi codici delle relazioni internazionali, cioè le idee, le dottrine ed i valori di una società alla ricerca del suo “world order”, sia universale che regionale-regionale. In conclusione, un organismo internazionale multi-livello, ovvero di livello universale-regionale, circonda con una propria rete di organizzazioni internazionali pubbliche e private, rappresentative dell’intero mondo. Ma, la somma totale di questo enorme apparato organizzativo non serve a creare una costituzione mondiale. Esso non destatualizza il mondo e non lo affida ad una miriade di soggetti non-statali, ritenuti per dimensione o per missione, più idonei degli stessi Stati alla “governance” globale. Invero, come si vedrà nella parte terza di questo studio, gli Stati continuano ad essere i soggetti primari, anche se non unici, della vita internazionale attuale⁵¹.

Unione Europea nel gruppo degli Otto, Torino 2001; M. CONTICELLI, *I vertici del G8: governi ed amministrazioni nell’ordine globale*, Milano 2006; M. PANEBIANCO, *Il G8-2009. Sistema multiregionale di Stati (35° summit G7-G8)*, Napoli 2009 (L’Aquila 8-10 luglio – 5^a presidenza italiana); P. SAVONA, *Il governo dell’economia globale: dalle politiche nazionali alla geopolitica. Un manuale per il G8*, Venezia 2009; M. LARIONOVA, *European Union in the G8: promoting consensus and the concerted actions for the global public goods*, Londra e New York 2012. Parallelo al G8 nasce il BRICS, come gruppo alternativo nel modello di sviluppo economico internazionale, con finalità più fortemente operative e solidaristiche dei Paesi emergenti. Cfr. L. SCAFFARDI (e altri), *BRICS: Paesi emergenti nel prisma del diritto comparato*, Bologna 2012; A. GOLDSTEIN, *BRICS: Brasile, Russia, India, Cina. Guida all’economia globale*, Bologna 2011; F. SNYDERS, *Future of transnational law: l’avenir du droit trans-national: UE, US, Chine et les BRICS*, Bruxelles 2015.

⁵⁰ La natura tripartita ed inter-gruppo del G20, ne accresce in coefficiente di rappresentanza e di legittimazione, escludendo ogni possibilità di assegnare, allo stesso, un potere di supremazia *erga omnes*. La dottrina recente evidenzia nel G20 gli aspetti di globalizzazione-discontinuità, cfr. C. BRADFORD, W. LIM, *Global leadership in transition: making the G20 more effective and responsive*, Seul-Washington 2011; J. KIRTON, *G20: “governance” for a globalized world*, Ashgate, 2013; K. POSTEL-VINAY, *G20: Laboratoire di un monde emergent*, Parigi 2011; A. COOPER, R. Thakur, *The group of twenty (G20)*, Londra, New York 2013. In un’ottica geo-centrica cfr. P. KATTENSTEIN, *In a world of regions: Asia and Europe in the American imperium*, Ithaca 2005.

⁵¹ Nel quadro delle cd. “world regions” internazionali, la “governance” mondiale degli attuali maggiori gruppi inter-regionali di Stati, trova una sua origine in una prospettiva di regionalismo economico, diffuso a livello sia regionale che locale. Cfr a tale riguardo le prospettive della fase successiva alla crisi post-2007: A. SCOTT, *Le regioni nell’economia mondiale: produzione, competizione e politica nell’era della globalizzazione*, Bologna 2001; L. VAN LANGENHOVE, *Building regions: regionalizations of the world order*, Londra 2011; L. FIORAMONTI, *Civil society and world regions: how the citizens are reshaping regional “governance” in times of crisis*, Londra, New York 2015; P. DE LOMBARDE, *The United Nations and the regions: third world report on regional integration*, Dordrecht 2012.

Abstract

Questo studio concerne la storia e la “governance” dei grandi spazi legali internazionali, intesi come regioni mondiali, situate in un ordine mondiale, ovvero come suoi spazi particolari. Tali regioni sono regolate da istituzioni organizzate di cooperazione ed integrazione, a livelli continentali ed intercontinentali. Le relative regole giuridiche appartengono alla cd. “west et non-west legal tradition”, dall’età medioevale all’epoca moderna e contemporanea. Alcuni recenti esempi sono rappresentati dalla governance globale internazionale di ben noti gruppi di Stati (i cd. G7-G8-BRICS-G20), che esprimono le grandi direttrici delle relazioni politiche ed economiche attuali.

This study concern the history and governance of international legal great spaces, intended also world regions, situated in a world-order, or as its particular spaces. Regions are governed by organized institutions of cooperation and integration, at continental and intercontinental level. The related rules pertains to east and west legal tradition, from the medieval age to the modern and contemporary epochs. More recent examples of global international governance are represented by the well-known international group of State (G7-G8-BRICS-G20).